



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza, il Consumatore, la Vigilanza e la Normativa Tecnica
Divisione III - Sistema Camerale

Ministero dello Sviluppo Economico
AOO_Politiche industriali e Tutela
Struttura: DGMCCVNT
REGISTRO UFFICIALE
Prot. n. 0045543 - 31/03/2015 - USCITA

ALLA CAMERA DI COMMERCIO
INDUSTRIA, ARTIGIANATO
AGRICOLTURA
ROMA

per conoscenza

ALL'UNIONCAMERE
P.ZZA SALLUSTIO, 21
00187 ROMA

OGGETTO: Procedura di rinnovo consiglio camerale d.m. 4.08.2011, n. 156- Richiesta di parere.

Si fa seguito alla nota n. 99617 del 24.03.2015 con la quale codesta camera di commercio ha rappresentato quanto segue.

Nel corso dei controlli sulla documentazione trasmessa dalle organizzazioni di categoria nell'ambito del procedimento di ricostituzione del Consiglio camerale è emerso una problematica relativa alle organizzazioni che possono concorrere per l'assegnazione dell'autonoma rappresentanza delle società in forma cooperativa.

In particolare codesta camera ha rappresentato che il comma 5 dell'articolo 9 del decreto 4 agosto 2011, n. 156 prevede che *"Per le società in forma cooperativa, l'autonoma rappresentanza è assicurata dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, che presentano il più alto indice di rappresentatività per detto settore, calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a) , ed a parità di quoziente nelle cifre intere dall'organizzazione che presenta il più elevato numero di soci delle cooperative aderenti."*

Nella considerazione che i riferimenti normativi ivi indicati sono superati, codesta camera ritiene che, tenuto conto che il decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220 ha posto in capo al Ministero dello sviluppo economico la vigilanza sul sistema cooperativo ed il riconoscimento delle Associazioni nazionali di vigilanza e tutela del mondo cooperativo, possano concorrere alla assegnazione dell'autonoma rappresentanza delle società in forma cooperativa solo le Centrali cooperative riconosciute.

Tale interpretazione sarebbe avvalorata anche dalla comparazione del tenore letterale del comma 5 sopra citato confrontato con il comma 5 dell'articolo 5 del decreto 24 luglio 1996, n. 501 che faceva riferimento genericamente alle organizzazioni imprenditoriali e prevedeva infatti che *"5. Per il settore delle società in forma cooperativa l'autonoma rappresentanza è assicurata*

Via Sallustiana, 53 - 00187 Roma
tel. +39 06 47055350 - fax +39 06 47055338
e-mail: mariabeatrice.piemontese@mlse.gov.it
www.sviluppoeconomico.gov.it



dalle organizzazioni o gruppi di organizzazioni che presentano il più alto indice di rappresentatività per detto settore calcolato sulla base dei dati forniti ai sensi dell'art. 2, comma 5, ed a parità di quoziente nelle cifre intere dall'organizzazione che presenta il più elevato numero di soci delle cooperative aderenti.”.

Questo Ministero, pur nella consapevolezza della necessità di aggiornare i riferimenti normativi citati nel comma 5 dell'articolo 9 del decreto 4 agosto 2001, n. 156, non può che condividere l'interpretazione di codesta camera secondo cui il disposto normativo vigente è finalizzato a consentire la partecipazione all'assegnazione dell'autonoma rappresentanza delle società in forma cooperativa solo a “*organizzazioni o gruppi di organizzazioni di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo giuridicamente riconosciute*”; riconoscimento delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza, tutela e revisione del movimento cooperativo che, ai sensi dell'articolo 5 del decreto legislativo 2 agosto 2002, n. 220, è attualmente concesso con decreto del Ministro dello sviluppo economico.

Ad ulteriore conferma di tale interpretazione si evidenzia che la continuità fra i diversi meccanismi di riconoscimento delle associazioni di rappresentanza del settore cooperativo è espressamente affermata dal medesimo decreto legislativo n. 220 del 2002 che, se in effetti ha abrogato all'articolo 20 la previgente normativa di cui all'articolo 5 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, evidenzia, all'articolo 19, la transitoria applicazione di parte delle norme del citato d.l.c.p.s., in attesa della piena attuazione di tale nuova disciplina.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Gianfrancesco Vecchio*)

RE